

Delibera n° 2513

Estratto del processo verbale della seduta del
28 dicembre 2018

oggetto:

LR 6/2006, ART 17: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

Vista la legge regionale n. (32) (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)) approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 19 dicembre 2018;

Visto l'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale n. (32) /2018, che al comma 1 stabilisce che:

- i Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo la convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18 della medesima legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale n. (32) /2018;
- gli ambiti territoriali per la gestione associata del SSC hanno dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- i suddetti ambiti territoriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale;

Atteso che allo stato attuale la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi, che, ai sensi del succitato articolo 17, comma 2, assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC), è esercitata nelle aree territoriali definite nell'Allegato C bis (riferito all'articolo 4 ter) della succitata legge regionale 26/2014;

Atteso inoltre che tale strutturazione territoriale rispetta la dimensione demografica prevista dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006 e si è dimostrata adeguata per lo svolgimento associato delle funzioni del SSC;

Vista la nota n. 13604 del 28/11/2018 con la quale il Comune di Reana del Rojale chiede di essere ricompreso nell'ambito territoriale del Torre anziché nell'ambito territoriale del Friuli centrale;

Vista la nota n. 3982 del 19/10/2018 con la quale, oltre a formulare alcuni quesiti in merito alla futura riorganizzazione dei SSC in relazione alla previsione di modifica della legge regionale 26/2014, i Comuni facenti parte dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana, ritengono adeguata, a garanzia del mantenimento delle specificità che caratterizzano i diversi territori, la costituzione di due distinti SSC: il primo formato dai Comuni di

Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico e il secondo dal Comune di Trieste;

Verificato che l'accoglimento delle richieste del Comune di Reana del Rojale e dei Comuni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana non comporta variazioni dei bacini demografici minimi previsti dalla normativa per la costituzione degli ambiti territoriali, né compromette l'adeguato esercizio del SSC;

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste del Comune di Reana del Rojale e dei Comuni dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana mantenendo inalterata l'attuale composizione degli altri ambiti territoriali;

Ritenuto di procedere all'individuazione degli ambiti territoriali come indicato nell'Allegato A;

Dato atto inoltre che, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 20, della legge regionale n. (32) /2018, le nuove Convenzioni per l'istituzione e la gestione del SSC di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 che, tra l'altro individuano gli Enti gestori, devono essere adottate entro il 30 settembre 2019 e che nelle more dell'adozione di tali Convenzioni, per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, il SSC è gestito dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni vigenti alla data del 30 novembre 2016 oppure dall'Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai SSC gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge;

Considerato che i Comuni dell'ambito territoriale del SSC Carso giuliano, come ridefinito dall'Allegato A, in precedenza costituivano due distinti SSC e che le rispettive Convenzioni in vigore alla data del 30 novembre 2016 individuavano due diversi Enti gestori: il Comune di Duino Aurisina per il SSC composto dai Comuni di Duino Aurisina, Monrupino e Sgonico e il Comune di Muggia per il SSC composto dai Comuni di Muggia San Dorligo della Valle e che pertanto rispetto alla previsione della norma transitoria fino all'adozione della nuova Convenzione per l'istituzione e la gestione del SSC Carso giuliano operano entrambi gli Enti gestori;

Ritenuto pertanto opportuno precisare che, in attuazione della disciplina transitoria, con riferimento alle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006 e degli altri finanziamenti regionali, le somme spettanti al SSC Carso giuliano per l'anno 2019 saranno ripartite fra i due Enti gestori in essere alla data del 30 novembre 2016 in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio, come sopra indicato;

Tenuto conto che sul presente atto verrà richiesto al Consiglio delle autonomie locali il parere previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Rilevata quindi la necessità di assumere la presente deliberazione in via

preliminare, al fine di acquisire il succitato parere;

Su proposta dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità;

La Giunta Regionale all'unanimità

Delibera

In via preliminare, per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare gli ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni, come individuati nell'Allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 (Servizio sociale dei Comuni), comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale n. (32) (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6) approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 19 dicembre 2018.
2. Di stabilire che, con riferimento alle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006 e degli altri finanziamenti regionali, le somme spettanti al SSC Carso giuliano per la l'anno 2019 saranno ripartite fra i due Enti gestori in essere alla data del 30 novembre 2016 in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.
3. Di sottoporre il presente provvedimento al parere del Consiglio delle autonomie locali come previsto all'articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE